



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 24 del 23.06.2025

L'anno 2025 il giorno 23 del mese di Giugno si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Scicli, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 20.02.2025, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott. Fabio Michele Ginevra, Presidente,
- Dott. Antonino Mineo, Componente,
- Dott. Francesco Faraci, Componente,

per esprimere un parere sul seguente argomento:

Proposta di deliberazione di C.C. n. 10 del 13.05.2025 avente ad oggetto:

“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, derivante dalla compartecipazione alle spese da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per l’ospitata dell’artista Gerardina Trovato nell’ambito delle iniziative previste per Natale a Scicli ed. 2024”.

In data 19 Giugno 2025, trasmessa a mezzo pec prot. n. 21861 di pari data, l’Organo di revisione ha ricevuto la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13.05.2025 avente ad oggetto quanto sopra riportato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato la documentazione trasmessagli dal Responsabile dell'E.Q. del Settore II° Benessere di Comunità, Cultura ed Istruzione con nota prot. n. 21861, per esprimere il proprio parere sulla proposta *de quo*.

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0022201/2025 del 24/06/2025

Firmatario: Francesco Faraci, Antonino Mineo, FABIO MICHELE GINEVRA

COMUNE DI SCICLI
COMUNE DI SCICLI

In particolare, è stata presa in esame la seguente documentazione:

1. Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 13.05.2025 avente ad oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, derivante dalla compartecipazione alle spese da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per l’ospitata dell’artista Gerardina Trovato nell’ambito delle iniziative previste per Natale a Scicli ed. 2024”.
2. Determinazione dirigenziale Settore V° Servizio Turismo – Cultura – Pubblica Istruzione – Servizi Socio Assistenziali R.G. n.3439/2024 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa – datata 13.12.2024;
3. Atto di liquidazione Settore V° Servizio Turismo – Cultura – Pubblica Istruzione – Servizi Socio Assistenziali R.G. n.673/2025 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa – prot. n.6041 del 10.03.2025;
4. Nota prot.n. 9023/2025 del 10.03.2025 del Responsabile di E.Q. del Settore II° Benessere di Comunità – Cultura ed Istruzione indirizzata al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ed avente ad oggetto: “Liquidazione compartecipazione eventi Natale 2024 – Comune di Scicli”;
5. Parere di Regolarità Tecnica, espresso in data 09.06.2025 dal Responsabile di E.Q. del Settore II° Benessere di Comunità – Cultura ed Istruzione, Sig.ra Angela Maria Verdirame;
6. Parere di Regolarità e Copertura Finanziaria, espresso in data 10.06.2025 dal Responsabile del di E.Q. del Settore III° Finanze, Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti.

L’organo di revisione,

Preso atto che:

- il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha concesso al Comune di Scicli un contributo economico, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per l’organizzazione degli eventi natalizi relativi all’anno 2024, per un importo complessivo di € 11.750,00, formalmente assunto mediante le determinazioni di impegno di spesa n. 3251/363/2024 e n. 3439/387/2024, rispettivamente in data 3 e 13 dicembre 2024;



COMUNE DI SCICLI



- al sostegno di manifestazioni culturali e di animazione territoriale, tra le quali figura, nell'ambito delle iniziative previste per Natale a Scicli ed. 2024, l'ospitata dell'artista Gerardina Trovato, a cura della Peter Pan e XPLAY srls, con sede a Pozzallo in Via Auriga n. 5, C.F./P.IVA 01794420883;
- l'iniziale accordo tra i due enti prevedeva che il Libero Consorzio Comunale avrebbe proceduto alla liquidazione diretta delle somme dovute al predetto operatore economico, ragion per cui il Comune di Scicli non aveva provveduto ad assumere idoneo impegno di spesa in data antecedente allo svolgimento dell'evento musicale;
- il Comune ha provveduto a rendicontare le spese sostenute, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dal Libero Consorzio Comunale per la gestione di tali interventi;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 673/2025 il Libero Consorzio Comunale ha disposto il trasferimento delle somme al Comune di Scicli, demandando a quest'ultimo la liquidazione delle somme spettanti all'operatore economico;
- ne consegue l'impossibilità del Comune di Scicli di procedere alla liquidazione nell'esercizio in cui è stata resa la prestazione, per assenza dell'accertamento e dell'impegno nei capitoli di bilancio dell'esercizio 2024, essendo giuridicamente non più possibile la gestione finanziaria del contributo;
- la quota del 50% del Comune di Scicli, come riportata nella relazione istruttoria, negli atti e nella documentazione trasmessa, è pari ad €. 3.500,00.
- le somme impegnate dal Libero Consorzio di Ragusa e trasferite al Comune di Scicli con determinazione n. 460/2025, hanno reso impossibile procedere alla liquidazione del citato operatore economico, causando la formazione di un debito fuori bilancio, non coperto da impegno contabile nell'esercizio 2024.

Preliminarmente, con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29.04.2025, il Comune di Scicli ha approvato una variazione al bilancio dell'esercizio 2025 per regolarizzare contabilmente la descritta situazione, prevedendo la copertura del debito fuori bilancio con il contributo concesso dal Libero Consorzio di Ragusa per l'organizzazione dell'evento de quo

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale afferisce a un istituto pubblicistico previsto nel combinato disposto degli artt. 191 e 194 del TUEL, che impongono all'ente locale di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità;

Visto

- l'art. 194, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede che gli Enti Locali riconoscono, con deliberazione consiliare, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Preso atto che

in relazione alla sopra riportata fattispecie, si è verificata una violazione dell'ordinaria procedura di spesa disciplinata dall'art. 191 del TUEL, in quanto, preliminarmente all'evento di che trattasi, non esistevano risorse finanziarie a suo tempo all'uopo impegnate sull'esercizio 2024, secondo il principio della competenza finanziaria e mantenute a residuo a copertura delle stesse spese ed oggi disponibili per la necessaria liquidazione di quanto dovuto al creditore sopra indicato;



COMUNE DI SCICLI



Rilevato che

la spesa *de quo* rientra nella fattispecie contemplata dall'art. 194, comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, sussistendo, nel caso in specie, l'utilità e l'arricchimento per l'ente, atteso che l'evento musicale si è effettivamente svolto con un apprezzabile coinvolgimento di pubblico, come riferito dal proponente della presente proposta di deliberazione.

Ne consegue che il riconoscimento del debito fuori bilancio in esame non può che operare nei limiti di cui all'art. 2041 c.c., ossia senza possibilità di riconoscere l'utile di impresa, come da costante giurisprudenza della Corte dei Conti.

Infatti, ai fini della quantificazione dell'utile di impresa, la giurisprudenza contabile ha più volte richiamato i parametri utilizzati dalla giurisprudenza amministrativa e della stessa Corte dei conti per il ristoro del c.d. «*danno da concorrenza*», ritenendo che tale utile sia da quantificare «... in una percentuale del valore dell'appalto, 10% o 5% a seconda che si tratti di appalto di lavori o di forniture di beni e servizi. Trattasi del criterio liquidatorio dell'utile d'impresa, che viene mutuato dalle cause di risarcimento per equivalente, nel caso in cui non sia possibile la reintegrazione in forma specifica della pretesa dell'impresa ricorrente vittoriosa. Esso muove dal presupposto della spettanza, al privato contraente a causa dei vizi della procedura ad evidenza pubblica, del solo arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in luogo del corrispettivo contrattuale. In applicazione di tale criterio, il danno (alla concorrenza), nel giudizio di responsabilità, viene individuato nei pagamenti eccedenti la quota riconducibile all'arricchimento senza causa, sicché l'utile di impresa rappresenta la misurazione di tale eccedenza». (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione 22 dicembre 2014, n. 380/2014/PRSE). Questo criterio, rammenta la deliberazione trae origine dall'applicazione analogica della giurisprudenza “nella valutazione del danno risarcibile all'impresa appaltatrice in caso di contenzioso con la stazione appaltante, dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, attualmente riprodotto nell'art. 109 del D.lgs 50/2016.

Preso atto che

- l'importo dei servizi di cui l'Ente ha usufruito ammonta complessivamente a € 7.894,74 + IVA al 10%;
- trattandosi di servizi, il debito fuori bilancio può essere riconosciuto nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento dell'ente, al netto dell'utile di impresa, calcolato nel 5% del valore dell'appalto che, pertanto, l'importo dei servizi, pari a € 3.349,26 deve essere decurtato della somma di € 167,44 (pari al 5% corrispondente all'utile di impresa);
- ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del D.lgs 267/2000, il riconoscimento della somma dovuta per le prestazioni rese dalla Peter Pan e XPLAY srls, con sede a Pozzallo in Via Auriga n. 5, C.F./P.IVA 01794420883, può avvenire per l'importo totale di € 3.500,00 IVA inclusa, così determinato:
 - € 3.181,82 - per servizi (al netto dell'utile di impresa pari al 5%);
 - € 318,18 - per IVA al 10%;

Verificato che

la copertura finanziaria del debito fuori bilancio di € 3.500,00 è garantita dalla variazione al Bilancio di Previsione pluriennale 2025/2027 approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29.04.2025.

Visto il D. Lgs. n. 267/00;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione *de quo*:

- in ordine alla **regolarità tecnica**, rilasciato in data 09.06.2025, dal Responsabile di E.Q. del Settore II° Benessere di Comunità – Cultura ed Istruzione, Sig.ra Angela Maria Verdirame.
- in ordine alla **regolarità contabile**, rilasciato in data 10.06.2025, dal Responsabile di E.Q. del Settore III° Finanze, Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti.



COMUNE DI SCICLI



Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti, in relazione alla propria competenza ed ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) n.2, del D. Lgs n. 267/2000, esprime

Parere favorevole

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale **10 del 13.05.2025** avente ad oggetto:

“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, derivante dalla compartecipazione alle spese da parte del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per l’ospitata dell’artista Gerardina Trovato nell’ambito delle iniziative previste per Natale a Scicli ed. 2024”.

Si invita l’Ufficio di protocollo a trasmettere il presente verbale ai seguenti Sigg.ri:

Presidente del Consiglio Comunale, Sindaco, Segretario Generale, Titolare di E.Q. – Settore II Benessere di Comunità – Cultura ed Istruzione, Titolare di E.Q. – Settore III Finanze.

Il Collegio ricorda agli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale:

- di procedere all’invio alla competente procura regionale della Corte dei Conti degli atti relativi al predetto riconoscimento, ai sensi dell’art. 23 c. 5 della L. 289/2002.

Caltanissetta, 23.06.2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente

Dott. Ginevra Fabio Michele

firmato digitalmente

Il Componente

Dott. Mineo Antonino

firmato digitalmente

Il Componente

Dott. Faraci Francesco

firmato digitalmente